



# LAVORO Euroconference

**Edizione di lunedì 27 ottobre 2025**

## **CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO**

[Riduzione contributiva artigiani anno 2025](#)

di Redazione

## **CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO**

[Riduzione contributiva artigiani anno 2025](#)

di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO, PENSIONI**

[Lavoratori in esodo: composizione del flusso UniEmens](#)

di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO, PENSIONI**

[Lavoratori in esodo: composizione del flusso UniEmens](#)

di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO**

[Rimborsi chilometrici dei lavoratori autonomi: trattamento fiscale e documentazione](#)

di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO**

[Rimborsi chilometrici dei lavoratori autonomi: trattamento fiscale e documentazione](#)

di Redazione

## **GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO**



**Perdita delle ferie residue e dell'indennità sostitutiva previa verifica delle condizioni effettive offerte al lavoratore**

di **Redazione**

## **GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO**

**Perdita delle ferie residue e dell'indennità sostitutiva previa verifica delle condizioni effettive offerte al lavoratore**

di **Redazione**

## **DIGITALIZZAZIONE**

**Al come supporto: il principio della prevalenza umana**

di **Carla Angius - Dottore commercialista, Segreteria Commissione UNGDCEC IA,**  
**digitalizzazione e nuove frontiere della professione**

## ***Riduzione contributiva artigiani anno 2025***

di **Redazione**

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, in data 24 ottobre 2025, ha pubblicato nell'area Pubblicità legale del proprio sito il [D.I. 22 settembre 2025](#), relativo alla "Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Articolo 1, commi 780 e 781: riduzione dei premi per gli artigiani. Annualità 2025" di cui alla deliberazione del CdA INAIL 27 giugno 2025, n. 127.

Il Decreto ha stabilito che la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2023/2024, ai sensi dell'art. 1, commi 780 e 781, lett. b), Legge n. 296/2006, è fissata in misura pari al 5,07% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2025.

Il D.I. precisa, inoltre, che le economie, eventualmente generate dall'applicazione di quanto sopra, sono destinate a incrementare l'ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente decreto.

L'INAIL provvederà ad effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.



**Corso per dipendenti**

# **Paghe e Contributi Avanzato**

**Scopri di più**

## ***Riduzione contributiva artigiani anno 2025***


di **Redazione**

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, in data 24 ottobre 2025, ha pubblicato nell'area Pubblicità legale del proprio sito il [D.I. 22 settembre 2025](#), relativo alla "Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Articolo 1, commi 780 e 781: riduzione dei premi per gli artigiani. Annualità 2025" di cui alla deliberazione del CdA INAIL 27 giugno 2025, n. 127.

Il Decreto ha stabilito che la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2023/2024, ai sensi dell'art. 1, commi 780 e 781, lett. b), Legge n. 296/2006, è fissata in misura pari al 5,07% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2025.

Il D.I. precisa, inoltre, che le economie, eventualmente generate dall'applicazione di quanto sopra, sono destinate a incrementare l'ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente decreto.

L'INAIL provvederà ad effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.



**Corso per dipendenti**

# **Paghe e Contributi Avanzato**

**Scopri di più**

## ***Lavoratori in esodo: composizione del flusso UniEmens***

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 3166 del 23 ottobre 2025](#), ha offerto precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso UniEmens in presenza di lavoratori in esodo, ai sensi dell'art. 4, Legge n. 92/2012, in relazione ai quali non sussiste l'obbligo di versamento, in capo al datore di lavoro, della contribuzione correlata con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo.

Con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro abbiano presentato domanda per la procedura di esodo di cui all'art. 4, Legge n. 92/2012, gli stessi nel flusso UniEmens, all'interno dell'elemento <Qualifica1>, devono valorizzare il valore "V", avente il significato di "Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015".

Inoltre, dev'essere valorizzato l'elemento <Qualifica2>, mentre non deve essere valorizzato l'elemento <Qualifica3>. Nell'elemento <TipoLavoratore> dev'essere indicato, in relazione al Fondo di previdenza a cui risulta iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici esistenti.

Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all'interno dell'elemento <Dati Retributivi>, dev'essere valorizzato l'elemento <Imponibile>, indicando l'imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l'elemento <Contributo> in corrispondenza del quale deve essere indicato l'importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all'aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente). I dati sopra esposti nel flusso UniEmens sono riportati nel DM2013 virtuale ricostruito nella colonna "somma a debito" con il codice in uso "M161".

Per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, al superamento del massimale, i datori di lavoro devono valorizzare l'elemento <RegimePost95> con il valore "Si", l'elemento <ImponibileEccMass> di <EccedenzaMassimale> indicando l'importo dell'imponibile e l'elemento <ContributoEccMass> con il valore "zero". La procedura ricostruisce nel DM2013 virtuale il codice "V980" con l'importo dell'imponibile indicato in <ImponibileEccMass> e il contributo pari a "zero", non essendo dovute le contribuzioni minori.

Sul conto individuale, per i lavoratori interessati, è garantita la copertura delle settimane senza la "monetizzazione" dell'imponibile riportato nell'elemento <ImponibileEccmass>.



**OneDay** Master

# Contenzioso previdenziale

Scopri di più

## ***Lavoratori in esodo: composizione del flusso UniEmens***

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 3166 del 23 ottobre 2025](#), ha offerto precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso UniEmens in presenza di lavoratori in esodo, ai sensi dell'art. 4, Legge n. 92/2012, in relazione ai quali non sussiste l'obbligo di versamento, in capo al datore di lavoro, della contribuzione correlata con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo.

Con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro abbiano presentato domanda per la procedura di esodo di cui all'art. 4, Legge n. 92/2012, gli stessi nel flusso UniEmens, all'interno dell'elemento <Qualifica1>, devono valorizzare il valore "V", avente il significato di "Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015".

Inoltre, dev'essere valorizzato l'elemento <Qualifica2>, mentre non deve essere valorizzato l'elemento <Qualifica3>. Nell'elemento <TipoLavoratore> dev'essere indicato, in relazione al Fondo di previdenza a cui risulta iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici esistenti.

Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all'interno dell'elemento <Dati Retributivi>, dev'essere valorizzato l'elemento <Imponibile>, indicando l'imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l'elemento <Contributo> in corrispondenza del quale deve essere indicato l'importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all'aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente). I dati sopra esposti nel flusso UniEmens sono riportati nel DM2013 virtuale ricostruito nella colonna "somma a debito" con il codice in uso "M161".

Per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, al superamento del massimale, i datori di lavoro devono valorizzare l'elemento <RegimePost95> con il valore "Si", l'elemento <ImponibileEccMass> di <EccedenzaMassimale> indicando l'importo dell'imponibile e l'elemento <ContributoEccMass> con il valore "zero". La procedura ricostruisce nel DM2013 virtuale il codice "V980" con l'importo dell'imponibile indicato in <ImponibileEccMass> e il contributo pari a "zero", non essendo dovute le contribuzioni minori.

Sul conto individuale, per i lavoratori interessati, è garantita la copertura delle settimane senza la "monetizzazione" dell'imponibile riportato nell'elemento <ImponibileEccmass>.



**OneDay** Master

# Contenzioso previdenziale

Scopri di più




## ***Rimborsi chilometrici dei lavoratori autonomi: trattamento fiscale e documentazione***

di **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate, con [risposta a interpello n. 270/E del 23 ottobre 2025](#), ha stabilito che il rimborso chilometrico del lavoratore autonomi, sebbene concordato e calcolato secondo parametri oggettivi, qualora non sufficientemente analitico e documentato, concorre alla formazione del reddito e dev'essere assoggettato alla ritenuta alla fonte prevista dalla normativa vigente, in base alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024, relativo al regime fiscale applicabile ai rimborsi spese nel lavoro autonomo.


L'Agenzia ribadisce l'importanza della documentazione analitica e della separazione contabile tra compensi e rimborsi spese, sottolineando che solo in presenza di questi requisiti è possibile escludere i rimborsi dalla base imponibile del reddito professionale.

Infatti, il professionista deve indicare in fattura le spese in modo separato rispetto ai compensi, e dev'essere in grado di dimostrare che tali spese sono state effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'incarico, documentandole in modo puntuale e riferibile all'attività professionale, attraverso elementi che consentano un controllo di coerenza e correttezza.

**Percorso  
Formativo**

**Percorso formativo per l'aggiornamento  
del **Consulente** del **Lavoro****

**Scopri l'edizione 2025/2026 >>**




## ***Rimborsi chilometrici dei lavoratori autonomi: trattamento fiscale e documentazione***

di **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate, con [risposta a interpello n. 270/E del 23 ottobre 2025](#), ha stabilito che il rimborso chilometrico del lavoratore autonomi, sebbene concordato e calcolato secondo parametri oggettivi, qualora non sufficientemente analitico e documentato, concorre alla formazione del reddito e dev'essere assoggettato alla ritenuta alla fonte prevista dalla normativa vigente, in base alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024, relativo al regime fiscale applicabile ai rimborsi spese nel lavoro autonomo.


L'Agenzia ribadisce l'importanza della documentazione analitica e della separazione contabile tra compensi e rimborsi spese, sottolineando che solo in presenza di questi requisiti è possibile escludere i rimborsi dalla base imponibile del reddito professionale.

Infatti, il professionista deve indicare in fattura le spese in modo separato rispetto ai compensi, e dev'essere in grado di dimostrare che tali spese sono state effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'incarico, documentandole in modo puntuale e riferibile all'attività professionale, attraverso elementi che consentano un controllo di coerenza e correttezza.

**Percorso  
Formativo**

**Percorso formativo per l'aggiornamento  
del **Consulente** del **Lavoro****

**Scopri l'edizione 2025/2026 >>**





## ***Perdita delle ferie residue e dell'indennità sostitutiva previa verifica delle condizioni effettive offerte al lavoratore***

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 18 luglio 2025, n. 20035, ha ritenuto che l'onere di provare di aver effettivamente consentito al lavoratore la fruizione delle ferie residue grava sul datore di lavoro, che deve dimostrare di averlo informato in modo chiaro e tempestivo sulle conseguenze della mancata fruizione.

La perdita del diritto alle ferie e dell'indennità sostitutiva può avvenire solo se risulta provato l'invito formale e la possibilità concreta di usufruirne, non essendo ammessa una decadenza automatica senza un'adeguata verifica delle condizioni effettive offerte al lavoratore.

Master di specializzazione

# Contenzioso del lavoro

Scopri di più



## ***Perdita delle ferie residue e dell'indennità sostitutiva previa verifica delle condizioni effettive offerte al lavoratore***

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 18 luglio 2025, n. 20035, ha ritenuto che l'onere di provare di aver effettivamente consentito al lavoratore la fruizione delle ferie residue grava sul datore di lavoro, che deve dimostrare di averlo informato in modo chiaro e tempestivo sulle conseguenze della mancata fruizione.

La perdita del diritto alle ferie e dell'indennità sostitutiva può avvenire solo se risulta provato l'invito formale e la possibilità concreta di usufruirne, non essendo ammessa una decadenza automatica senza un'adeguata verifica delle condizioni effettive offerte al lavoratore.

Master di specializzazione

# Contenzioso del lavoro

Scopri di più

## ***Al come supporto: il principio della prevalenza umana***

di **Carla Angius - Dottore commercialista, Segreteria Commissione UNGDCEC IA, digitalizzazione e nuove frontiere della professione**

La recente entrata in vigore della **Legge n. 132/2025 sull'intelligenza artificiale**, in armonia con l'AI Act (Regolamento UE 2024/1689), introduce per l'Italia il primo **quadro normativo organico in materia di IA**. Si tratta di una legge di carattere generale che rinvia in molte delle sue parti ad altri atti normativi – ad esempio, il Regolamento UE e i **futuri decreti attuativi** – per la definizione dei **diversi aspetti applicativi**.

La disciplina è caratterizzata da un approccio **antropocentrico**, secondo cui i sistemi intelligenti devono essere progettati per **potenziare il lavoro delle persone e non per sostituirlo**. Questo principio, c.d. della **prevalenza del lavoro umano**, permea le **norme relative alle professioni**, così come al lavoro subordinato, alla Pubblica Amministrazione e persino alla giustizia.

Relativamente all'ambito delle professioni, si fa riferimento alla **prevalenza del lavoro intellettuale**. L'**art. 13, Legge n. 132/2025**, stabilisce che, nelle **professioni intellettuali** – ad esempio avvocati, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e ingegneri – **l'intelligenza artificiale può essere impiegata esclusivamente per attività strumentali o di supporto** allo svolgimento della professione. Pertanto, la parte essenziale della prestazione professionale rimane **affidata all'ingegno e al discernimento umano**. L'IA può affiancare il professionista – semplificando le operazioni preparatorie o accelerando ricerche e attività ripetitive – ma **non può sostituirne il giudizio**, le scelte strategiche né la capacità di interpretare norme e situazioni. Su questo equilibrio si fonda l'intera riforma, che vede **nell'innovazione tecnologica non un fattore di sostituzione**, ma di **valorizzazione del ruolo umano**, riaffermando la **centralità del giudizio, della responsabilità e della competenza** del professionista.

L'intelligenza artificiale entra, dunque, negli **studi professionali**, non tanto come surrogato del pensiero critico umano, quanto come alleata operativa. Per il **dottore commercialista e l'esperto contabile** l'impatto di questa tecnologia è significativo, poiché **implementa la capacità analitica e di sintesi**. Questi strumenti consentono di impiegare **software per l'analisi dei bilanci**, la **redazione di rendicontazioni ESG**, il **monitoraggio degli indicatori di crisi d'impresa** o la gestione digitale dei **flussi di dati contabili**. Tuttavia, la valutazione delle strategie fiscali, l'interpretazione normativa e la tutela dell'interesse del cliente restano competenze insostituibili e personali dell'esperto.

Analogamente, l'**avvocato** può avvalersi di sistemi automatizzati per accelerare le **ricerche giurisprudenziali o per predisporre bozze di atti**, ma la scelta della strategia difensiva,

l'interpretazione del caso concreto e **l'abilità dialettica ed espositiva restano prerogative esclusive del professionista.**

Il **notaio** può utilizzare algoritmi per **verifiche catastali o controlli documentali**, ma la garanzia della **legalità e la funzione pubblica** di fede rimangono inscindibilmente **legate alla sua persona**. Anche il **consulente del lavoro** può affidarsi all'IA per gestire scadenze, analizzare buste paga o stimare l'impatto contributivo di nuove assunzioni, ma il **confronto con le relazioni sindacali** e la definizione delle politiche di gestione del personale **richiedono sensibilità e giudizio umano.**

È in questa sinergia tra **precisione algoritmica e discernimento professionale** che si delinea il futuro delle professioni; un equilibrio in cui la **tecnologia amplifica le capacità del professionista**, ma la decisione **resta irriducibilmente umana.**

La normativa non si limita a disciplinare **l'uso dell'intelligenza artificiale** da parte dei singoli professionisti, ma coinvolge anche i **collaboratori** e il **personale** di studio. L'**art. 11, Legge n. 132/2025**, promuove la formazione continua e la diffusione della **cultura digitale** e dell'IA, sottolineando che la trasformazione tecnologica richiede un **capitale umano consapevole e ambienti di lavoro**, in cui la conoscenza di tali strumenti sia parte delle **competenze condivise**. Formare i collaboratori non è solo un obbligo etico, ma una condizione per assicurare un utilizzo della tecnologia conforme ai principi di **trasparenza, sicurezza e responsabilità**. Uno studio che investe nella cultura digitale — e nel corretto impiego dell'IA — non solo riduce i rischi di errore, ma rafforza la propria affidabilità e garantisce la **qualità complessiva della consulenza.**

Un ulteriore elemento cardine della nuova disciplina è l'**obbligo di trasparenza** verso chi subisce o beneficia degli effetti dell'intelligenza artificiale. In ambito professionale, ciò significa che il **cliente dev'essere informato**, prima dell'esecuzione dell'incarico, **sull'eventuale utilizzo di strumenti basati su IA**, in modo chiaro, semplice ed esaustivo. In un'epoca di trasformazione digitale, **ignorare l'IA significa non essere in linea con gli strumenti attuali**; per questo, se è corretto segnalare quando la si utilizza, può essere altrettanto giusto **indicare quando non la si impiega.**

Pur enunciando principi chiari, la Legge presenta alcune **zone d'ombra e criticità applicative**. La normativa **non definisce** con precisione il **confine tra il legittimo supporto dell'intelligenza artificiale** e la **sostituzione del discernimento professionale**. Si tratta di una linea sottile che, in assenza di parametri oggettivi, rischia interpretazioni **difformi nei vari contesti**. Allo stesso modo, manca un **sistema sanzionatorio esplicito** per chi violi il **principio di prevalenza umana**, lasciando agli ordini professionali il compito di aggiornare i propri codici deontologici e di individuare eventuali misure disciplinari. Alcuni osservatori segnalano **anche il rischio di un eccesso di burocrazia**, ad esempio nell'obbligo di informativa al cliente, che potrebbe essere percepito come un **ulteriore adempimento formale.**

Al di là della **tutela del capitale umano**, valorizzato dalla normativa, esiste una **criticità**

**operativa** intrinseca all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. L'efficacia delle soluzioni dipende in larga misura dalla **qualità delle istruzioni che le vengono fornite**. Inserire **prompt** generici (o non contestualizzati) porta spesso a **risultati superficiali o fuorvianti**. L'IA elabora ciò che riceve: **se l'input è debole, l'output sarà inevitabilmente povero di contenuto e profondità**. Lo stesso accade quando **l'utente non padroneggia l'argomento** e si limita a delegare la costruzione del pensiero alla macchina. Inoltre, quando l'algoritmo non conosce la risposta o la **domanda è troppo orientata** da un punto di vista soggettivo, **tende a confermare la tesi di chi lo interroga**, generando una **pericolosa sensazione di coerenza e conforto**, ma senza basi scientifiche o verificabili. È il c.d. effetto "echo chamber" digitale, dove la **tecnologia rafforza convinzioni preesistenti**, anziché metterle in discussione. Per questo è fondamentale **mantenere il controllo critico sulle fonti** da cui l'IA attinge informazioni, che non sempre sono attendibili, aggiornate o autorevoli. Ogni elaborazione automatizzata dovrebbe, comunque, essere **sottoposta a una verifica umana**, considerata una **buona prassi di controllo e responsabilità**, in linea con il principio europeo "human in the loop".

Nonostante queste lacune, il nuovo quadro normativo rappresenta un **passo significativo verso un impiego equilibrato e consapevole della tecnologia**. La prospettiva è quella di un'intelligenza artificiale concepita come **strumento di supporto**, capace di coniugare efficienza e innovazione senza compromettere la centralità della capacità critica. L'obiettivo è **tradurre i principi in pratiche concrete**, investendo su formazione, aggiornamento e cultura digitale diffusa, affinché l'IA diventi, davvero, **un alleato consapevole e non un sostituto inconsapevole** o un amplificatore di **convinzioni errate**.

In uno scenario in cui **l'efficacia dei sistemi dipende dalla qualità delle istruzioni** e dal controllo critico delle fonti, i professionisti emergenti **possono giocare un ruolo chiave** nella trasformazione dello studio, diventando **agenti di cambiamento** e garanti della centralità della persona nella consulenza. I **giovani professionisti** occupano una **posizione strategica in questa nuova fase**, rappresentando sia il target naturale per l'adozione delle **tecnologie intelligenti**, sia il terreno sul quale **costruire un capitale umano capace di governarle**. Spinti dall'innovazione, ma consapevoli che **l'IA non basta da sola**, possono affiancare lo studio della tecnologia alla formazione professionale, sviluppando competenze digitali e una **cultura del discernimento e della responsabilità**. Il **vantaggio è duplice**: acquisire fin da subito familiarità con **strumenti evoluti** e, al tempo stesso, **rafforzare il valore del proprio intervento umano**.

In definitiva, sembrerebbe che il **principio della prevalenza umana** non si traduca soltanto in una **disposizione normativa**, ma in una **bussola etica e culturale** per l'intero mondo delle professioni. L'intelligenza artificiale deve restare uno **strumento al servizio della persona**, capace di potenziare il lavoro umano senza intaccarne la dignità, l'autonomia e il rapporto fiduciario con il cliente. Per coglierne i benefici senza smarrire il controllo **saranno necessari la formazione continua, l'aggiornamento dei codici deontologici** e lo sviluppo di **nuove competenze digitali e critiche**. La vera sfida sarà trasformare i **principi in prassi quotidiana**, costruendo un ecosistema in cui l'IA affianca, valorizza e potenzia l'uomo, **senza mai sostituirlo**.





Seminario di specializzazione

## **AI e Legge 132/25: cosa cambia davvero per gli Studi professionali**

[Scopri di più](#)